



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE RAPPORTI CON LE IMPRESE E TERZA MISSIONE

IL RETTORE

VISTO il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D.M. 10 agosto 2011, n. 168;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il “Regolamento per la costituzione di spin off dell'Università degli Studi di Palermo e di spin off accademici” emanato con D.R. n. 2989 del 19 luglio 2016;
VISTA la delibera n. 08.03 del 24 febbraio 2022 del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la delibera n. 08.02 del 7 marzo 2022 con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica degli artt. 11 e 19 del “Regolamento per la costituzione di spin off dell'Università degli Studi di Palermo e di spin off accademici” emanato con D.R. n. 2989 del 19 luglio 2016;

DECRETA

Il “Regolamento per la costituzione di spin off dell'Università degli Studi di Palermo e di spin off accademici”, adottato con D.R. n. 2989 del 19 luglio 2016, viene modificato come di seguito riportato:

REGOLAMENTO SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO E DI SPIN OFF ACCADEMICI

CAPO I: FINALITÀ, DEFINIZIONI, ORGANI E PROCEDURE

ARTICOLO 1 – AMBITO, OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le tipologie, i presupposti, le modalità e le procedure per la costituzione di imprese spin off, nonché per la partecipazione dell'Università degli Studi di Palermo o del personale universitario alle medesime imprese.
2. L'Università degli Studi di Palermo promuove ed organizza le attività di ricerca all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese e soggetti terzi; inoltre, l'Università favorisce la brevettazione, la valorizzazione economica e il trasferimento nella società dei risultati della ricerca dell'Ateneo anche finalizzate alla generazione di opportunità di lavoro altamente qualificate nel territorio.
3. L'Università sostiene le iniziative delle proprie strutture e del proprio personale volte alla costituzione di società, anche partecipate dall'Università stessa, finalizzate alla produzione e



vendita di beni e servizi derivanti dallo sfruttamento di opportunità imprenditoriali innovative basate in tutto o in parte sui risultati della ricerca d'Ateneo.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 168/2011, per imprese spin off o start up universitari si intendono le società di capitali di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, costituite su iniziativa dell'Università o del personale universitario, ovvero partecipate al capitale da parte dell'Università, o ancora partecipate dal personale universitario.
2. Ai sensi del presente Regolamento, vengono definiti "Spin off dell'Università di Palermo" le società di capitali di cui al comma precedente, alle quali l'Università di Palermo partecipa in qualità di socio. Tali spin off sono regolamentati al successivo CAPO II.
3. Ai sensi del presente Regolamento, vengono definiti "Spin off accademici" le società di cui al comma 1, alle quali l'Università di Palermo non partecipa in qualità di socio. Tali spin off sono regolamentati al CAPO III.

ARTICOLO 3 – COMMISSIONE TECNICA

1. Per la valutazione delle proposte di costituzione o partecipazione a spin off è istituita con Decreto Rettorale una Commissione Tecnica, che rimane in carica per tre anni decorrenti dalla data del provvedimento ed è composta da cinque membri effettivi:
 - il Delegato del Rettore per le attività di Incubazione di impresa, con funzioni di Presidente - membro effettivo;
 - due docenti dell'Ateneo di comprovata qualificazione ed esperienza designati dal Consiglio di Amministrazione - membri effettivi;
 - un componente esterno di comprovata qualificazione ed esperienza designato dal Rettore – membro effettivo;
 - un rappresentante dell'Industrial Liaison Office (I.L.O.) nella funzione di segretario – membro effettivo;
 - due docenti di comprovata qualificazione ed esperienza designati dal Consiglio di Amministrazione - membri supplenti;
 - nel caso di finanziamento dello spin off da parte di Istituti Bancari, Venture Capitalist o Business Angels, da un rappresentante del capitale di rischio – membro eventuale.
2. Il Presidente convoca la Commissione almeno due volte l'anno, ai fini degli adempimenti di cui al comma 4 del presente articolo lett. c) e d). In ogni caso, la Commissione è senza indugio convocata allorquando pervenga al Presidente una richiesta di costituzione di spin off e partecipazione alle medesime imprese.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente e di altri due dei suoi componenti e delibera validamente con votazione palese e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Commissione ha il compito di:
 - a) previa valutazione di situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. n. 168/2011 e agli artt. 21 e 22 del presente regolamento, esaminare tutte le richieste per la costituzione di spin off formulate dai soggetti di cui ai successivi artt. 6 del Capo II e 16 del Capo III. In particolare, la Commissione valuterà la coerenza con gli



- obiettivi delle società spin off, la qualità scientifica del progetto, il livello di partecipazione al capitale sociale da parte dei singoli proponenti, gli elementi forniti nel business plan, l'assenza di potenziali lesioni per l'immagine dell'Ateneo, l'assenza di concorrenza con le attività che possano essere svolte dai Dipartimenti;
- b) nel caso di "Spin off dell'Università di Palermo", di cui al Capo II, valutare inoltre l'opportunità della partecipazione dell'Università nella società spin off, nelle forme previste dalle leggi vigenti e dalle norme statutarie e regolamentari di Ateneo. In caso di determinazione positiva, indicare la quota di partecipazione dell'Ateneo, il/i componente/i dell'Università nel Consiglio di Amministrazione dello spin off ed eventualmente nel Collegio sindacale, ove previsto per legge o deliberato dall'Assemblea dei soci, ovvero esprimere il gradimento alla eventuale nomina del revisore contabile, secondo quanto previsto al successivo art. 7 comma 2 lett. c del Capo II;
 - c) effettuare una verifica annuale delle attività degli spin off attivati e riferire in merito al Consiglio di Amministrazione dell'Università almeno una volta all'anno;
 - d) riferire al Consiglio di Amministrazione, nei limiti disciplinati dai successivi articoli 21 e 22 le segnalazioni ricevute.

ARTICOLO 4 - PROCEDURA

1. Tutte le proposte di costituzione di spin off e partecipazione alle medesime imprese devono essere indirizzate al Presidente della Commissione di cui all'articolo precedente.
2. Tutte le proposte devono essere corredate:
 - a) dall'atto costitutivo della società o dalla proposta di atto costitutivo per le società costituenti;
 - b) dallo statuto della società o dalla proposta di statuto per le società costituenti, nonché dall'indicazione della compagine sociale;
 - c) dagli eventuali patti parasociali;
 - d) da un progetto imprenditoriale (business plan) contenente:
 - gli obiettivi;
 - il piano finanziario;
 - le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - il carattere innovativo del progetto;
 - le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia e le norme regolamentari di Ateneo;
 - una stima del numero di anni necessari per arrivare al pareggio;



- e) I nulla osta per l'autorizzazione del personale universitario a svolgere attività presso le imprese spin off di cui all'art. 5.

Nel caso di spin off dell'Università di Palermo di cui al comma 2 dell'art. 2 occorre allegare:

- la delibera del Consiglio di Dipartimento o della Struttura che supporta il progetto di spin off dell'Università;
- l'indicazione dei soci proposti all'Università motivandone la scelta;
- l'indicazione dei componenti degli organi sociali, diversi da quelli che devono essere designati dall'Università, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di spin off accademici di cui al comma 3 dell'art. 2 occorrerà allegare:

- il parere della struttura di appartenenza dei proponenti con riferimento ai seguenti aspetti:
 - i. il grado di concorrenza delle attività dello spin off con quelle svolte dal Dipartimento;
 - ii. la disponibilità a consentire allo spin off di utilizzare eventuali risorse richieste dal proponente mediante la stipula di una convenzione.
- una dichiarazione in ordine all'assenza di una delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi disciplinate dagli artt. 21 e 22 del presente regolamento.

3. I patti parasociali di cui al comma 2 devono contenere le clausole di cui al successivo art. 7 comma 4.
4. La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, esprime un parere motivato in merito ai punti a) e b) del comma 4 dell'articolo 3. Tale parere viene inoltrato al proponente e, in caso di parere positivo, al competente Settore I.L.O. di Ateneo ai fini della sottoposizione della relativa proposta di delibera al Senato Accademico, per il prescritto parere, e al Consiglio di Amministrazione dell'Università.
5. Le proposte di cui al presente articolo sono approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole del Senato Accademico e tenuto conto del parere della Commissione di cui all'art. 3. Il Consiglio di Amministrazione autorizza, contestualmente, il personale dell'Università componente dello spin off a svolgere le attività di cui agli artt. 10 e 18.
6. Nel caso di imprese di "Spin off dell'Università", il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Tecnica, designa il componente dell'Università nel Consiglio di Amministrazione della società spin off ed, eventualmente, il componente del Collegio dei Revisori, così come previsto al successivo art. 7, nonché ulteriori cariche sociali.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO A SVOLGERE ATTIVITÀ PRESSO LE IMPRESE DI SPIN OFF

1. Lo svolgimento di attività in favore dell'impresa spin off da parte del personale docente/ricercatore a tempo pieno e del personale T.A.B., ad esclusione di quello con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, deve essere previamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri oggettivi di seguito specificati, ai sensi del comma 5 dell'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001.
2. A tal fine il personale di cui al comma precedente, formula richiesta di autorizzazione, contestualmente alla presentazione della proposta di cui all'art. 4.



3. Per il personale docente/ricercatore, alla richiesta formulata deve essere allegato nulla osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di afferenza che attesti che lo svolgimento di detta attività:

- a) non si pone in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca;
- b) non si pone in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 svolta dal Dipartimento in favore di enti pubblici o privati;
- c) è coerente con la missione e il piano scientifico del Dipartimento.

Alla richiesta formulata deve essere allegato anche il nulla osta rilasciato dal Rettore che attesti, per il tramite degli uffici competenti, l'insussistenza di incompatibilità o di eventuali conflitti d'interesse allo svolgimento dell'attività di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento.

4. Per il personale T.A.B. alla richiesta deve essere allegato nulla osta, rilasciato dal Dirigente o dal Direttore del Dipartimento, attestante che l'attività, da svolgere al di fuori dell'orario di servizio:

- a) non si pone in contrasto con il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate;
- b) ove previsto, non si pone in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 svolta dal Dipartimento in favore di enti pubblici o privati.

Alla richiesta formulata deve essere allegato anche il nulla osta rilasciato dal Direttore Generale che attesti, per il tramite degli uffici competenti, l'insussistenza di incompatibilità o di eventuali conflitti d'interesse allo svolgimento dell'attività di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento.

5. Fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 21 e 22, il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Tecnica, autorizza lo svolgimento dell'attività retribuita.

6. In nessun caso può essere autorizzato lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato.

7. Il personale di cui al comma 1 è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità sopravvenute a seguito del rilascio dell'autorizzazione, cessando contestualmente lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10, dal comma 5 dell'art. 11, dal comma 5 dell'art. 18, dai commi 2 e 4 dell'art. 19 e dagli artt. 21 e 22, il personale docente/ricercatore a tempo definito e il personale T.A.B. a tempo parziale con attività lavorativa non superiore al 50% non necessita dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Il suddetto personale ha l'obbligo di astenersi dallo svolgimento di attività presso la società che si pongano in conflitto di interesse con l'Ateneo.

CAPO II – SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ARTICOLO 6 - SOGGETTI FONDATORI E ALTRI PARTECIPANTI

1. La costituzione di uno spin off dell'Università può essere proposta esclusivamente da uno o più dei seguenti soggetti:

- a) docenti e/o ricercatori universitari dell'Ateneo;
- b) dipendenti dell'Ateneo appartenenti al personale tecnico amministrativo e bibliotecario (T.A.B.);

2. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello spin off i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post dottorato, di borse di studio universitarie o di altre



borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; gli studenti dei corsi di studio, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato; i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati.

ARTICOLO 7 - PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

1. La partecipazione dell'Ateneo nello spin off, che può derivare anche da conferimenti di beni in natura, non può superare il 25% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo non disponga diversamente, sentita la Commissione Tecnica, ricorrendo particolari motivi di convenienza e/o opportunità. In ogni caso la partecipazione dell'Università nello spin off non può superare il 49%.
2. Tale partecipazione deve assicurare all'Università adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di delegati della stessa negli organi dello spin off. A tal fine lo statuto dello spin off deve prevedere, tra l'altro, che:
 - a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta. Qualora la prelazione non sia esercitata da alcuno dei soci, lo Statuto deve prevedere meccanismi idonei a garantire che gli aspiranti soci siano soggetti graditi agli attuali soci;
 - b) l'Università possa recedere liberamente, in qualsiasi momento e senza oneri e che, inoltre, la partecipazione dell'Ateneo avvenga con apporto di prestazione di opera scientifica e/o know-how di personale e/o con la concessione in uso di beni, attrezzature e strutture. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo e dal successivo comma 4 del presente articolo, solo per motivate esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo, la partecipazione può essere posta in essere anche mediante apporto finanziario, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico e della Commissione Tecnica. Il recesso da parte dell'Università comporta il venir meno dello status di Spin off dell'Università degli Studi di Palermo con la perdita da parte dell'impresa dei diritti conseguenti tra cui quelli di cui al successivo art. 8;
 - c) la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non superiore a cinque e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, ove previsto, ovvero di esprimere il proprio gradimento sulla eventuale nomina del revisore contabile.
3. Lo Statuto deve prevedere inoltre il diritto di recesso libero dell'Università.
4. I soci dello spin off devono inoltre sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a 5 anni o comunque della durata massima consentita dalla legge, se inferiore, con i quali si prevede che:
 - a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università devono fare fronte, nelle rispettive proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale, in ogni caso in modo da mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell'Università, senza necessità di ulteriore apporto da parte di quest'ultima;
 - b) la remunerazione per l'attività prestata dal socio, a qualunque titolo, a favore della società non può, in nessun caso, eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né può costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;



- c) i soci non possono deliberare aumenti di capitale dello spin off o la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione dell'Università senza il preventivo consenso della stessa, fatto sempre salvo l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'Università.
5. Detti patti parasociali devono prevedere, altresì, una opzione di vendita della partecipazione dell'Università nello spin off esercitabile dalla stessa allo scadere dei patti parasociali o, in caso di mutamento della compagine sociale, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo comunque non inferiore al valore patrimoniale della partecipazione, che deve essere determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data dello spin off.

ARTICOLO 8 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO

1. Agli spin off dell'Università può essere concesso l'utilizzo gratuito del logo dell'Università: sulla base di un apposito contratto di licenza che deve essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.
2. Il contratto di licenza ha la medesima durata della partecipazione dell'Università nella società spin off.
3. Il licenziatario non può utilizzare il marchio licenziato nella propria denominazione sociale.
4. Qualora l'Università cessi di essere socio dello spin off, la licenza è revocata di diritto, con conseguente immediata illegittimità dell'utilizzo dello stesso.
5. La previsione di cui al comma precedente è introdotta, con idonea clausola, nel contratto di licenza di cui al comma 1.

ARTICOLO 9 – UTILIZZO LOCALI DELL'UNIVERSITÀ

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Dipartimento interessato, può autorizzare l'utilizzo di spazi universitari ai fini dell'accoglienza delle società spin off. In tal caso, la concessione di spazi viene valorizzata e computata ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7.
2. La permanenza degli spin off all'interno degli spazi dell'Università di cui al comma 1, non può eccedere i tre anni. Detto periodo può essere prorogato sino a tre anni una sola volta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta della Commissione Tecnica e sentito il Consiglio di Dipartimento, ricorrendo particolari ragioni di convenienza.

ARTICOLO 10 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE AGLI SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello spin off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. Pertanto, il personale docente e/o ricercatore che propone l'attivazione di uno spin off, deve partecipare in maniera significativa al capitale dello spin off e deve impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin off la propria quota di partecipazione.
2. Il personale docente o ricercatore a tempo pieno, che propone l'attivazione di uno spin off ottiene l'autorizzazione con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività retribuita a favore dello spin off a seguito e per effetto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.
3. I docenti o ricercatori a tempo pieno, soci, che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente comma, e quelli a tempo definito, possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione dello spin off e prestare, a favore dello stesso, la propria attività retribuita,



purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. A tal fine, il Direttore del Dipartimento, cui afferiscono i docenti o ricercatori soci, vigila sul rispetto della condizione appena citata. Qualora la partecipazione alle attività della società, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con lo svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università, il docente interessato dovrà immediatamente darne comunicazione all'Università medesima e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata.

4. In caso di sopravvenuta incompatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, i docenti o ricercatori soci a tempo pieno devono immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, fatto salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale. Resta, inoltre, salva la possibilità per il docente e/o ricercatore socio di optare per il regime a tempo definito, purché sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, ivi compresi i requisiti temporali.
5. Per il periodo di permanenza degli spin off all'interno delle strutture dipartimentali dell'Università, il docente e/o ricercatore socio può assumere la carica di amministratore delegato o presidente della società previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della compatibilità, nel caso specifico, della funzione di amministratore delegato o presidente con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca.
6. E' fatto espresso divieto allo spin off, e al personale docente o ricercatore che partecipa allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 svolta dal dipartimento in favore di enti pubblici o privati.
7. Il personale docente o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin off, intenda partecipare alla compagine sociale svolgendo attività retribuita a favore dello stesso, deve chiedere agli organi competenti l'autorizzazione secondo le procedure di cui al precedente art. 5. Il rilascio di tale autorizzazione consente di estendere al nuovo socio le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.
8. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno può prestare attività di ricerca a favore dello spin off con convenzionamento, in via prioritaria, della struttura dipartimentale.
9. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, che partecipi a qualunque titolo allo spin-off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dalla società spin off.
10. La Commissione Tecnica provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin off. Lo spin off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 11- PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO AGLI SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ

1. Il personale T.A.B. proponente l'attivazione degli spin off dell'Università si impegna ad acquisire una partecipazione, concordata con gli altri soci, del capitale delle relative società e a non cedere, per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin off, la loro partecipazione azionaria o le loro quote.
2. Il personale T.A.B. non socio, previa designazione di cui all'art. 4, può partecipare agli organi di Governo della società quale rappresentante dell'Università.



3. Il personale T.A.B., previa autorizzazione di cui all'art. 5, può prestare attività a favore dello spin off. Successivamente all'approvazione della proposta di cui all'art. 4, la società spin-off potrà eventualmente attribuire al personale T.A.B., socio o non socio, solo incarichi extraistituzionali per i quali si applica la procedura prevista all'art. 5 del presente regolamento. Il personale T.A.B. deve comunicare all'amministrazione i dati richiesti ai fini dell'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla tenuta e dall'aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni.
4. E' fatto espresso divieto allo spin off e al personale T.A.B. che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.
5. Qualora la partecipazione alle attività della società, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con lo svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università, il dipendente T.A.B. interessato dovrà immediatamente darne comunicazione all'Università medesima e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata.

ARTICOLO 12 - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA E DI DOTTORANDI AGLI SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ

1. I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita e non retribuita, nei limiti in cui la stessa rappresenti uno sviluppo della propria attività di ricerca, previo parere del tutor, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei Docenti del Dottorato.
2. Gli allievi dei corsi di specializzazione medica possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita e non retribuita, purché la stessa non assuma carattere professionale di assistenza medica e venga svolta al di fuori dell'orario di lavoro.

ARTICOLO 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin off, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultimo, è dello spin off stesso. L'Università può tuttavia richiedere licenza d'uso gratuita, senza diritto di sublicenza, allo spin off che è tenuto a concederla se non ricorrono gravi motivi ostativi.
2. La previsione di cui al comma che precede deve essere riportata in una apposita clausola dell'atto costitutivo e/o dello statuto e/o dei patti parasociali.

ARTICOLO 14 - LICENZA DI BREVETTI E KNOW-HOW DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università può concedere in licenza alla società spin off, brevetti e/o know-how dell'Università precedenti alla costituzione della società spin off ed utili a realizzare il progetto complessivo di spin off.
2. Tale licenza può essere, secondo i casi, esclusiva o non esclusiva, limitata all'Italia od estesa ad altri stati.
3. La licenza ha durata pari alla permanenza dell'Università nello spin off e prevede una clausola risolutiva per l'ipotesi di recesso dell'Università dalla società spin off.
4. Il licenziatario è obbligato ad utilizzare industrialmente i brevetti e know-how licenziati al meglio delle sue capacità imprenditoriali.
5. La concessione della licenza prevederà un compenso a favore dell'Università che può essere utilizzato come conferimento dell'Università al capitale dello spin off.
6. La licenza è concessa con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università sentite la Commissione Tecnica e la Commissione Brevetti.



ARTICOLO 15 - CONTRATTI UNIVERSITÀ - SPIN OFF

1. Lo spin off deve privilegiare l'Università per le attività di ricerca che non è in grado di svolgere autonomamente. A tal fine si può prevedere un contratto di commissione esclusiva con l'Università per quella parte di ricerca che lo spin off non è in grado di svolgere. Tale contratto può prevedere che la società spin off affidi ogni ulteriore ricerca tecnica della società spin off esclusivamente all'Università e/o agli altri enti di ricerca per i quali l'Università abbia espresso il proprio consenso scritto successivamente alla stipulazione del contratto qui considerato di commissione esclusiva di ricerca.

CAPO III - SPIN OFF ACCADEMICI

ARTICOLO 16 - SOGGETTI FONDATORI E ALTRI PARTECIPANTI

1. I soggetti fondatori dello spin off accademico possono essere uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) docenti, ricercatori universitari dell'Ateneo;
 - b) personale T.A.B. dell'Ateneo, in possesso delle conoscenze utili all'attività dell'impresa per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
 - c) titolari di assegni di ricerca dell'Ateneo;
 - d) studenti dei corsi di dottorato dell'Ateneo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, alla società possono partecipare anche soggetti, diversi da quelle indicati ai punti precedenti, interessati a promuovere questo nuovo tipo di società.

ARTICOLO 17 - RAPPORTI TRA L'UNIVERSITÀ E LO SPIN OFF ACCADEMICO

1. I Rapporti tra una struttura dell'Università (Dipartimento o altro centro dell'Ateneo) e lo spin off accademico sono regolati da apposita convenzione. La suddetta convenzione regola la fornitura di servizi, la concessione a titolo oneroso di attrezzature e di spazi all'impresa spin off, nonché l'eventuale accesso di personale non universitario dello spin off a locali universitari e le relative assicurazioni e misure di sicurezza.
2. La concessione in uso di locali dell'Università all'impresa spin off deve essere previamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di parere favorevole da parte del Consiglio del Dipartimento o del centro interessato.
3. La permanenza degli spin off accademici all'interno delle strutture dell'Università di cui al comma 2 non può eccedere i tre anni. Detto periodo può essere prorogato una sola volta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta della Commissione Tecnica e sentito il Consiglio di Dipartimento, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità sino ad un anno.
4. La concessione degli spazi potrà essere revocata al termine di ogni anno con preavviso di tre mesi.
5. Agli spin off accademici non è concesso l'utilizzo del logo dell'Università.

ARTICOLO 18 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE AGLI SPIN OFF ACCADEMICI

1. Ferme restando le ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi di cui ai successivi artt. 21 e 22, il personale docente e ricercatore a tempo pieno, socio di uno spin off accademico può



- partecipare, previa autorizzazione dell'Ateneo di cui all'art. 5, agli organi di Governo delle società, nonché assumere ruoli di rappresentanza esterna.
2. Il docente e/o ricercatore socio a tempo pieno che abbia conseguito l'autorizzazione di cui al precedente comma e quello a tempo definito, possono prestare a favore dello stesso la propria attività retribuita, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. A tal fine, il Direttore del Dipartimento di afferenza vigila sul rispetto di quanto qui previsto.
 3. In caso di sopravvenuta incompatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, i docenti o ricercatori soci a tempo pieno devono immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, fatto salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale. Resta, inoltre, salva la possibilità per il docente e/o ricercatore socio di optare per il regime a tempo definito, purché sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, ivi compresi i requisiti temporali.
 4. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno può prestare attività di ricerca a favore dello spin off nell'ambito di rapporti convenzionali con la struttura dipartimentale di afferenza.
 5. E' fatto espresso divieto allo spin off e al personale docente e ricercatore che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.

ARTICOLO 19 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO AGLI SPIN OFF ACCADEMICI

1. Previa autorizzazione di cui all'art. 5, il personale T.A.B. socio dello spin off può prestare attività a favore dello spin off e può partecipare agli organi di Governo delle società. Successivamente all'approvazione della proposta di cui all'art. 4, la società spin-off potrà eventualmente attribuire al personale T.A.B., socio o non socio, solo incarichi extraistituzionali per i quali si applica la procedura prevista all'art. 5 del presente regolamento. Il personale T.A.B. deve comunicare all'amministrazione i dati richiesti ai fini dell'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla tenuta e dall'aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni.
2. E' fatta salva in ogni caso la normativa in materia di possibilità di svolgimento di altra attività con ricorso al part-time (pari o inferiore al 50% dell'orario di lavoro) con obbligo di dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'attività da svolgere.
3. Il personale T.A.B. può prestare attività a favore dello spin off nell'ambito di rapporti convenzionali con la struttura di afferenza.
4. E' fatto espresso divieto allo spin off e al personale T.A.B. che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.
5. Qualora la partecipazione alle attività della società, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con lo svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università, il dipendente T.A.B. interessato dovrà immediatamente darne comunicazione all'Università medesima e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata.

ARTICOLO 20 - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA E DI DOTTORANDI AGLI SPIN OFF ACCADEMICI

1. I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita e non retribuita, nei limiti in cui la stessa rappresenti uno sviluppo della propria



attività di ricerca, previo parere del tutor, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei Docenti del Dottorato.

2. Gli allievi dei corsi di specializzazione medica possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita e non retribuita, purché la stessa non assuma carattere professionale di assistenza medica e venga svolta al di fuori dell'orario di lavoro.

CAPO IV – REGIME DI INCOMPATIBILITÀ, DEI CONFLITTI DI INTERESSE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21- DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ

1. Il Rettore, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, i Professori ed i Ricercatori componenti delle Commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, il Direttore Generale, i Dirigenti non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione di uno spin off universitario, del quale non sia socio o proponente, dall'Università degli Studi di Palermo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il personale universitario non può essere autorizzato a costituire imprese di spin off, oppure assumere responsabilità formali nella gestione, quando rivesta specifici ruoli all'interno dell'Ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell'attività di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazione di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.
3. Il Direttore del Dipartimento cui afferisce il soggetto che sia socio prestatore d'opera o che ricopra cariche sociali o che svolga attività in favore delle società di cui all'art.2, vigila sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Qualora il Direttore del Dipartimento ritenga che tale compatibilità sia venuta meno, sottopone la questione al Consiglio di Dipartimento. Se il Consiglio di Dipartimento accerta l'effettiva sussistenza di tale incompatibilità, la segnala alla Commissione Tecnica e al Rettore per i provvedimenti consequenziali.
4. Per consentire la vigilanza di cui sopra, al termine di ogni anno i soggetti di cui al comma precedente devono fornire al Direttore del Dipartimento un rapporto esaustivo sulle attività svolte nell'anno a favore dello spin off.

ARTICOLO 22 – DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

1. E' fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitario di svolgere attività in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente al Direttore del Dipartimento di afferenza, eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.
2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare all'Università, attraverso gli uffici competenti dell'Area Risorse Umane, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società, nel rispetto della normativa sull'anagrafe delle prestazioni e sugli incarichi del personale docente.



Il personale T.A.B che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare all'Università, attraverso gli uffici competenti dell'Area Risorse Umane, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società, nel rispetto della normativa sull'anagrafe delle prestazioni e sugli incarichi del personale.

3. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
4. Per garantire il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti, al fine dell'accertamento della sussistenza di situazioni di conflitto d'interesse, al termine dell'anno solare, le società di cui all'art. 2 trasmettono al Consiglio di Dipartimento cui afferisce il soggetto che sia socio o che ricopra cariche sociali o che svolga attività in favore delle società, il rapporto sulle attività svolte. Qualora il Consiglio di Dipartimento identifichi delle attività in conflitto d'interesse anche potenziale, ne fornisce notizia alla Commissione Tecnica e al Rettore per i provvedimenti consequenziali.

ARTICOLO 23 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 297/99, della L. n. 240/10 e del D.M. n. 168/11 attuativo dell'art. 6 comma 9 della citata L. n. 240/10, nonché, ove compatibili, al vigente Statuto di Ateneo e al Regolamento per la disciplina delle procedure di costituzione, adesione, partecipazione a società ed enti e su attività di monitoraggio e controllo vigente.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri